

RIDUZIONI DI PREZZO

RIDUZIONI DI PREZZO PER MANCATE FORNITURE/DIFETTO DI PRESTAZIONI/RIFIUTO DELLA FORNITURA

Premessa

Nel caso in cui le forniture, di cui all'**Annesso n. 01 - Lotto 1**, non soddisfino i requisiti contrattuali (i.e. difetto di prestazioni/mancate forniture), NAVARM si riserva la facoltà di effettuare riduzioni di prezzo ovvero, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare le forniture stessa, come di seguito specificato.

I criteri di riduzione di prezzo/rifiuto delle forniture, descritti nel presente Annesso, saranno applicati ai requisiti:

- vincolanti, definiti nell'ambito delle Specifiche Tecniche, in **Annesso n. 01**;
- opzionali, offerti in fase di Gara dall'Operatore Economico aggiudicatario e divenuti, all'atto della stipula del presente Contratto, requisiti vincolanti (cfr. criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV).

1. Riduzione di prezzo per difetto di prestazioni riferite alle opzioni di cui alla matrice di premialità adottata in fase di Gara.

Per ciascun battello facente parte dell'oggetto di fornitura, qualora nella Verifica di Conformità dedicata, uno o più requisiti opzionali previsti nella matrice di premialità, risultassero inferiori a quelli offerti in ambito della Gara, anche se superiori ai corrispondenti requisiti minimi previsti dalle Specifiche Tecniche, in **Annesso n. 01 - Lotto 1**, la Società soggiacerà alle seguenti trattenute cautelative, da riferire ai Sub-lotti/ordini all'interno dei quali sono inseriti i requisiti, trattenute che si tramuteranno in riduzioni di prezzo laddove i requisiti stessi non venissero assicurati entro i lavori di fine garanzia.

Per il computo delle trattenute/riduzioni di prezzo, si dovrà prendere a riferimento ogni singolo criterio di valutazione

offerto in sede di Gara, desunto dalla Matrice dei premianti, i cui requisiti sono risultati inferiori o non conseguiti.

La riduzione di prezzo verrà calcolata con la seguente formula:

Riduzione prezzo in Euro= Importo posto a base palese del battello in M€ * k * $\sum (w_n * R_n)$ * 10^3 . Con:

W_n = Peso del criterio di valutazione attribuito al requisito premiante offerto e non conseguito.

R_n = Coefficiente del criterio di valutazione offerto

k = 2 per $10 \leq \sum (w_n * R_n) < 20$

k = 3 per $20 \leq \sum (w_n * R_n) < 30$

k = 4 per $30 \leq \sum (w_n * R_n) < 40$

k = 5 per $40 \leq \sum (w_n * R_n) < 50$

k = 6 per $50 \leq \sum (w_n * R_n) < 60$

k = 7 per $60 \leq \sum (w_n * R_n) < 70$

k = 8 per $70 \leq \sum (w_n * R_n) < 80$

k = 9 per $80 \leq \sum (w_n * R_n) < 90$

k = 10 per $90 \leq \sum (w_n * R_n) \leq 100$

Ad esempio:

$\sum (W_n * R_n) = w_1 * R_1 + w_2 * R_2 + w_3 * R_3 = 20 + 2,5 + 2,5 = 25$ punti

Pertanto il valore K corrispondere da assumere sarà:

$K = 3$ ($20 \leq \sum (w_n * R_n) < 30$)

e la riduzione prezzo per il battello (importo posto a base palese pari a 944 k€) sarà:

$0.944 \text{ M€} * k * \sum (w_n * R_n) * 10^3 = 0.944 \text{ M€} * 3 * 25 * 10^3 = 70.800 \text{ €}$

Tale riduzione di prezzo andrà a sommarsi a quelle indicate nei successivi paragrafi.

2. Riduzione di prezzo/rifiuto, di ciascun battello, per difetto di velocità massima alle condizioni di esercizio

Qualora nella prova ufficiale a ciò dedicata, la velocità massima

continuativa (**V_{MAX}**) risultasse inferiore a quella minima contrattualmente prevista alle previste condizioni (**V_{MAX} non inferiore a 30 nodi - kn**), la Società soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo riferite al prezzo di ciascun battello.

Per **x-1 < V < x**:

- per il 1° e 2° decimo di nodo in meno: $50 \times 10^{-3} \%$;
- per il 3° e 4° decimo di nodo in meno: $100 \times 10^{-3} \%$;
- per il 5° e 6° decimo di nodo in meno: $250 \times 10^{-3} \%$;
- per il 7° e 8° decimo di nodo in meno: $500 \times 10^{-3} \%$;
- per il 9° e 10° decimo di nodo in meno: $1000 \times 10^{-3} \%$;

Si precisa che le frazioni di decimo di nodo saranno arrotondate al decimo di nodo intero in più se maggiori di 0,5 o in meno se uguali o minori di 0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la velocità ottenuta risulterà inferiore di un nodo rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a $1900 \times 10^{-3} \%$ del prezzo di ciascun battello.

Qualora il difetto di velocità superasse il nodo completo (**V_{MAX} < x-1 nodi**), ciascun battello, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

3. Riduzione di prezzo/rifiuto, di ciascun battello, per difetto di velocità di crociera

Qualora nella prova ufficiale a ciò dedicata, la velocità di crociera (**V_{croc}**) risultasse inferiore a quella minima contrattualmente prevista alle previste condizioni (**V_{croc} non inferiore a y nodi - kn**), la Società soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo riferite al prezzo di ciascun battello

Per **y-1 < V < y**:

- per il 1° e 2° decimo di nodo in meno: $50 \times 10^{-3} \%$;
- per il 3° e 4° decimo di nodo in meno: $100 \times 10^{-3} \%$;

- per il 5° e 6° decimo di nodo in meno: $200 \times 10^{-3} \%$;
- per il 7° e 8° decimo di nodo in meno: $400 \times 10^{-3} \%$;
- per il 9° e 10° decimo di nodo in meno: $900 \times 10^{-3} \%$;

Si precisa che le frazioni di decimo di nodo saranno arrotondate al decimo di nodo intero in più se maggiori di 0,5 o in meno se uguali o minori di 0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la velocità ottenuta risulterà inferiore di un nodo rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a $1650 \times 10^{-3} \%$ del prezzo di ciascun battello.

Qualora il difetto di velocità superasse il nodo completo (**Vcroc < y-1 nodi**), ciascun battello, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

4. Riduzione di prezzo/rifiuto, di ciascun battello, per difetto di autonomia

Per ciascun battello, ove l'autonomia alle condizioni di prova indicate nelle Specifiche Tecniche, risultasse inferiore a quanto indicato, la Società sarà assoggettata ad una riduzione percentuale del prezzo del Sub-lotto come di seguito indicato:

- da 1 a 5 NM in meno: $50 \times 10^{-3} \%$;
- da 6 a 10 NM in meno: $100 \times 10^{-3} \%$;
- da 11 a 15 NM in meno: $300 \times 10^{-3} \%$;
- da 16 a 20 NM in meno: $500 \times 10^{-3} \%$;

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la riduzione per difetto di autonomia risulterà pari a 18 NM rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a $950 \times 10^{-3} \%$ del prezzo di ciascun battello.

Per ciascun battello, qualora il difetto di autonomia superasse il valore di **20 NM**, la fornitura, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

5. Riduzione di prezzo per ritardo di intervento tecnico dalla segnalazione di avaria

Per ciascun richiesta di avaria, ove l'intervento tecnico avvenga:

- tra le 72 e le 96 ore dalla segnalazione di avaria, sarà applicata una riduzione del 3% dell'importo dell'intervento;
- dopo le 96 ore dalla segnalazione di avaria, sarà applicata una riduzione del 7% dell'importo dell'intervento.

6. Riduzione di prezzo/rifiuto, per mancata risoluzione di "non conformità" di cui al punto 2.9.5 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico.

Nel caso di mancata risoluzione delle "Non Conformità" di cui al punto 2.9.5 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico, verranno conteggiate le riduzioni di prezzo come di seguito indicato:

- "Non Conformità" Maggiori di cui punto 2.8.2 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico: 2 % per ogni "Non Conformità" fino ad un massimo di 5 "Non Conformità" Maggiori e quindi del 10%;
- "Non Conformità" Minori di cui punto 2.8.2 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico: 1 % per ogni "Non Conformità" fino ad un massimo di 10 "Non Conformità" Minori e quindi del 10%.

Qualora le "Non Conformità" Maggiori siano in numero maggiore a 5 o le "Non Conformità" Minori siano in numero maggiore a 10, la fornitura, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

7. Risoluzione del Contratto

Nel caso in cui l'importo totale delle riduzioni di prezzo per difetto di prestazioni/mancate forniture superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto riportato nei paragrafi precedenti, l'A.D. in ottemperanza all'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023 potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il Contratto per grave inadempimento, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.